

Deontologia: novità

26 giugno 2018

Avv. MariaGrazia Monegat

Il Codice deontologico forense

...never ending story

...work in progress

Data di nascita 17 aprile 1997

e poi aggiornamenti e modifiche

- il 16 ottobre 1999
- il 26 ottobre 2002
- il 27 gennaio 2006
- il 18 gennaio 2007
- il 12 giugno 2008 (artt. 17bis, 18, 24, 45)
- il 15 luglio 2011 (artt. 16, 54 e 55bis)
- il 16 dicembre 2011 (art. 55)

Nuovo CD approvato dal CNF il 31.01.2014, in vigore dal 15.12.2014

- modificato 2 luglio 2016 (art. 35)
- modificato 23 febbraio 2018 in vigore dal 12 giugno 2018 (artt. 20 e 27)

Le recenti modifiche

Art. 20 Responsabilità disciplinare

nuovo testo

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51 comma 1 della L. 247/2012.
2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II,III,IV,V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli art. 52 lettera c) e 53 della L. 247/2012 e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli artt. 21 e 22 di questo codice.

testo previgente

La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II,III,IV, V e VI di questo codice.

Le recenti modifiche

➤ Art. 27 Doveri di informazione

nuovo testo

1.

2.

3. *L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti per legge.*

Informazione, comunicazione, pubblicità

Fonti normative

- D.L. 233/2006 convertito L. 248/2006 (cd. Decreto Bersani)
- Direttiva Bolkestein CE n.123/06
- Legge 148/2011 “Manovra bis”
- DPR 137/2012 art. 4
- Legge 247/2012 art. 10

- Codice deontologico: artt. 17, 18, art. 35

D.L. 233/2006 convertito L. 248/2006 (cd. Decreto Bersani)

*In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ... sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali ... () il divieto anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i **titoli e le specializzazioni professionali**, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine.*

Direttiva BOLKESTEIN

(Dir. 2006/CE/123)

Relativa ai servizi nel mercato interno con riferimento ai professionisti non usa il termine pubblicità bensì l'espressione "comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate" distinguendole nettamente dalla pubblicità strettamente commerciale.

La pubblicità degli studi legali non deve avere i contorni della pubblicità commerciale e non deve tendere all'accaparramento della clientela.

Deve essere conforme ai principi deontologici ed in particolare: **indipendenza, decoro, dignità, onore della professione e lealtà verso i colleghi** (direttiva 2000/31/ CE d.lgs n.70/13)

Manovra bis D.L. n.138/11 legge 148/11

La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni è libera.

Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli denigratorie

DPR 137/2012 art. 4 ***(Riforma delle professioni)***

E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

La pubblicità (...) deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole, denigratoria.

La violazione (...) costituisce illecito disciplinare, oltre ad integrare una violazione delle disposizioni di cui ai D.lgs. 206/2005 e 145/2007.

Legge 247/2012

**Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense**

In vigore dal 2 febbraio 2013

Art. 10 Informazioni sull'esercizio della professione

1. E' consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualsunque mezzo, anche informatico, debbono essere **trasparenti, veritiere, corrette** e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
4. L'inosservanza delle disposizioni costituisce **illecito disciplinare**

Trasparenti= atti, comportamenti, situazioni, procedimenti in cui tutto è chiaro, aperto, palese, facilmente verificabile e controllabile

Veritiere = conforme a verità

Corrette = conforme alle regole dell'onestà, della civiltà, della convenienza

Non comparative: meglio, migliore, più di, meno di

Non equivoche: che hanno plurimi significati o possono essere intese in modi diversi

Non ingannevoli: falso, illusorio

Non denigratorie: che tende a sminuire, diffamatorio

Non suggestive: che esercita una grande attrazione

Codice Deontologico Forense

Art. 17 - *Informazione sull'esercizio dell'attività professionale*

Art. 18 - *Doveri nei rapporti con gli organi di informazione*

Art. 35 - *Dovere di corretta informazione*

Art. 17 - Informazioni sull'esercizio dell'attività professionale

Scopo: tutela affidamento collettività

Oggetto: organizzazione e struttura studio
eventuali specializzazioni
titoli scientifici e professionali

Mezzi: qualsiasi

Caratteristiche: trasparenti, veritiere, corrette, non
equivocche, non ingannevoli, non denigratorie o
suggestive, non comparative

MEZZI

- **Giornali e televisione:** stessi criteri dei siti; si valuta la maggiore invadenza dello strumento (per interviste v. art.18).
- **Carta intestata e targhe:** solo dati necessari per individuare, contattare o raggiungere lo studio; no cartelli direzionali e posizionamenti atti ad ingenerare confusione con altri. No all'utilizzo del nominativo di Avvocato cessato. No “studio legale” per i praticanti.
- **Brochures informative a stampa:** importanza della distribuzione, in busta chiusa a destinatari determinati, senza inviti od offerte dirette.
- **Brochures e/o news letter via e-mail:** no a raccolta indiscriminata di indirizzi sul web. Si, a colleghi presso indirizzo ufficiale; si ad altri professionisti e destinatari già conosciuti o che abbiamo prestato il loro consenso. No ad invii ripetitivi, offerte dirette e personalizzate; no ad invii seriali e/o con destinatari in chiaro; no allegati voluminosi e/o comunque invadenti

Sentenza CNF 13/15

“... il C.D.F., a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come "Bersani" non consente una pubblicità indiscriminata ma la diffusione di **specifiche informazioni sull'attività**, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo.

Ciò in considerazione della circostanza che la peculiarità e la specificità della professione forense giustificano, conformemente alla normativa comunitaria ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le limitazioni derivanti dalla **necessità di proteggere i beni della dignità e del decoro della professione**, la cui verifica è affidata dall'ordinamento al potere - dovere dell'ordine professionale.

La **pubblicità informativa**, infatti, essendo consentita nei limiti fissati dal C.D.F., deve essere svolta con modalità che non siano lesive della **dignità** e del **decoro** propri di ogni pubblica manifestazione dell'**avvocato** ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale. (cfr. C.N.F. 06-06-2013, n. 89). In *subiecta* materia sono intervenute anche le S.U. della S.C. con la sentenza 13-11-2012, n. 19705 “

I limiti della pubblicità informativa

Il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, conv. con L. n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, divieti anche parziali di svolgere pubblicità informativa. Se non ch'è diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che le **modalità ed il contenuto di tale pubblicità** non devono assumere i connotati della “**pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa**”, né possono ledere la dignità e al decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano illecito disciplinare

(Nel caso di specie, l'incaricato aveva esposto sulla facciata esterna del proprio studio legale una targa recante la dicitura “Studio legale - paghi solo in caso di vittoria”, ma in realtà era previsto il pagamento di somme, anche se a titolo di rimborsi spese, peraltro non predeterminate e non verificabili da alcuno. Sanzione disciplinare della censura).

[CNF, sentenza del 20 marzo 2014, n. 39](#)

Art. 18 - Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

- *Equilibrio e misura*
- *Discrezione e riservatezza*

Informazioni non coperte dal segreto di indagine se

- *Consenso parte assistita*
- *Esclusivo interesse parte assistita*

Minori

- *Anonimato (art. 57 CD)*

- Trasparenza
veridicità
 - Decoro
 - Riservatezza e
segreto
 - Costi
- No pubblicità comparativa, elogiativa, risultati raggiunti e promesse di risultato
 - No informazioni non pertinenti e denigratorie
 - No nomi clienti ed altre notizie su incarichi
 - No promesse di sconti e prestazioni gratuite-costi manifestamente sproporzionati

Requisiti dell'informazione professionale

Nuovo Codice Deontologico

La pubblicità non deve essere anonima

E' vietato:

Propagandare servizi legali in modo generico e senza nomi: *il nostro staff di esperti avvocati; un esercito di avvocati;...*

Da parte di società servizi legali a prezzi vili: *pareri a 20 euro, solo per oggi...*

Duplici illeciti: anonimato dell'avvocato, utilizzo «agente» con fees

Art. 35 - Doveri di corretta informazione

Abrogati comma 9 e 10

22 gennaio 2016

Le informazioni possono essere fornite con **qualunque mezzo**: siti web con o senza re-indirizzamento, purchè siano rispettose dei doveri di

- Verità
- Correttezza
- Trasparenza
- Segretezza
- Riservatezza

Facendo riferimento in ogni caso alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale

La modifica del 22 gennaio 2016

La modifica è volta a chiarire la portata dell'articolo 35 che disciplina il dovere di corretta informazione, aprendo alla libertà dei mezzi comunicativi “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”, ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web (commi 9 e 10 sono abrogati).

In altre parole, **qualsiasi mezzo è ammesso** (e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di **verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza**, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Le decisioni del C.N.F.

Non è legittima una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacchè la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione dal parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla **dignità e al decoro della professione**, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere/dovere dell'ordine professionale.

C.N.F. 11 marzo 2015 n. 26

C.N.F. 10 marzo 2015 n. 13

La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato e in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale . Censurata la pubblicità a mezzo di **volantini lasciati e/o fatti depositare sul parabrezza delle vetture in sosta**, contenenti l'affermazione di praticare prezzi popolari

C.N.F. 29 dicembre 2014, N. 207

Le decisioni del C.N.F.

Non comporta alcuna violazione deontologica l'**intervista** apparsa su un quotidiano quando si escluda l'intenzionalità dell'incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche

C.N.F. 20 marzo 2014 n. 39

Le modalità e il contenuto della pubblicità non devono assumere i connotati della **pubblicità ingannevole, elogiativa, comparative**, né possono ledere la dignità e il decoro professionale. (sanzionato per la targa «Studio legale - **paghi solo in caso di vittoria**» perché in realtà era previsto pagamento di rimborsi spese, non predeterminate e non verificabili)

C.N.F. 18 novembre 2010 n. 39

Le decisioni del C.N.F.

Il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, conv. con L. n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, divieti anche parziali di svolgere pubblicità informativa. Se non ch'è diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che le **modalità ed il contenuto di tale pubblicità** non devono assumere i connotati della “**pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa**”, né possono ledere la dignità e al decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano illecito disciplinare

(Nel caso di specie, l'incolpato aveva esposto sulla facciata esterna del proprio studio legale una targa recante la dicitura “Studio legale - paghi solo in caso di vittoria”, ma in realtà era previsto il pagamento di somme, anche se a titolo di rimborsi spese, peraltro non predeterminate e non verificabili da alcuno. Sanzione disciplinare della censura).

C.N.F. 20 marzo 2014 n. 39

Le decisioni del C.N.F.

La pubblicità non deve essere comparativa né autocelebrativa. Censurata la dichiarazione nel sito web del professionista di distinguersi dagli altri avvocati «*troppo spesso apparsi azzecagarbugli*»

C.N.F. 19 dicembre 2014 n. 194

Non è legittima l'autopromozione ed è censurata la «sub specie» di informazione circa il servizio reso a tutela di deboli e danneggiati, ritenuta attività volgarmente pubblicitaria perché **suggestiva, captatoria** e del tutto dimentica dei doveri di lealtà e correttezza. (*ingaggiati due figuranti presentati come propri clienti a bordo della Costa Concordia in occasione del naufragio*) Sospensione per mesi 11

C.N.F. 13 dicembre 2014 n. 188

Le decisioni del C.N.F.

I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull'attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere - dovere dell'ordine professionale.

C.N.F. 23 luglio 2015, n. 118

Le decisioni del C.N.F.

Pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensi infimi o a forfait

Pur a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come "Bersani", la pubblicità informativa dell'avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Infatti, la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le predette limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere-dovere del giudice disciplinare (*Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta*).

CNF 24 settembre 2015, n. 142

Le decisioni del C.N.F.

La pubblicità informativa non può fare leva sui prezzi, specie se troppo bassi

La pubblicità mediante la quale il professionista con il fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, e senza adeguati requisiti informativi, offra prestazioni professionali, viola le prescrizioni normative, nel momento in cui il messaggio è redatto con modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro, quale l'uso del termine "gratuito".

C.N.F. 23 luglio 2015, n. 118

Le decisioni del C.N.F.

Limiti deontologici alla pubblicità

I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull'attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché **la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale**, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla **dignità ed al decoro della professione**, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere - dovere dell'ordine professionale.

C.N.F. 7 marzo 2016, n. 29

Le decisioni del C.N.F.

Il divieto di «pubblicizzare» il nome dei clienti dello studio

Il c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006), abrogando le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, non ha pure eliminato l'art.38 del r.d.l. 1578/1933, il quale punisce comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, tra cui rientra il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (**art. 35 ncdf, già art. 17 cdf**), ovvero violando il dovere di riservatezza posto a carico dell'avvocato a tutela dell'interesse pubblico (*Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l'elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari*).

C.N.F. 11 novembre 2015, n. 1638

Le decisioni del C.N.F.

La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

L'informazione sull'attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod. deont. (ora, **17 e 35 ncdf**), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una intervista ad un quotidiano, il professionista dichiarava di distinguersi dagli altri avvocati, a suo dire non altrettanto informati e documentati).

C.N.F. 8 aprile 2016 , n. 55

Le decisioni del C.N.F.

Vietato ingenerare confusione tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali”

L'avvocato può indicare i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l'affermazione di una propria “specializzazione” presuppone l'ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario (*Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista si definiva “specialista assoluto”, enfatizzando altresì le proprie doti professionali, implicitamente negate alla parte restante della categoria professionale*).

C.N.F. 29 aprile 2017, n. 49

I pareri del CNF

Indirizzo pec dell'abocado abbreviato in avv. = NO

Legittimo rifiuto inserimento anagrafica pec titolo non corrispondente = SI

C.N.F. parere 22.10.2014 n. 72 in risposta al quesito del COA Benevento

Interpretazione comma 3 art. 10 legge 247/2012 «natura e limiti dell'obbligazione professionale»

Curriculum = SI

Partecipazione eventi formativi = SI

Organizzazione eventi formativi = SI

Nomi clienti = NO

C.N.F. parere 9.4.2014 n. 17 in risposta quesito COA Perugia

I pareri del CNF

Pubblicità informativa professionale sulla superficie di un automezzo (pulmino o autobus)

Si, purché in concreto non contrasti con i principi dettati dal comma 2 dell'art. 10 Legge 247/2012

C.N.F. parere 26.3.2014 n. 12 in risposta quesito COA Ancona

Delibera 23.10.2015 in relazione al Parere n. 48/2012

- *Evoluzione normativa : principio secondo cui è consentito tutto ciò che non è espressamente vietato*
- *Liceità deontologica di una pubblicità informativa resa attraverso la cartellonistica all'interno di impianti sportivi o la utilizzazione di spazi sulla carrozzeria di automezzi*
- *Ferma stigmatizzazione dell'accaparramento della clientela con modi e mezzi non idonei ovvero come stigmatizzazione dell'acquisizione di incarichi professionali tramite l'offerta di omaggi e/o di prestazioni a terzi e/o promesse di vantaggi e /o la corresponsione di denaro a procacciatori aggiunti*

Il rapporto tra cliente ed avvocato non è solo un rapporto privato di carattere personale e non può essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato

Il “dictum” del decreto “Bersani” “...va considerato e declinato alla luce della peculiarità della suddetta attività, non essendo l’avvocato solo un libero professionista ma anche il necessario <partecipe> dell’esercizio diffuso della funzione giurisdizionale se è vero che nessun processo (salvo quelli civili di limitatissimo valore economico) può essere celebrato senza l’intervento dell’avvocato”.

Il divieto di rendere pubblici i nominativi dei propri clienti, da parte dell’avvocato, in quanto, pur non essendo espressamente previsto dal decreto “Bersani”, è legittimato da “un’ampia interpretazione del concetto di pubblicità informativa” e, soprattutto, dalla considerazione della affermata “peculiarità dell’attività professionale dell’avvocato”.

La stretta connessione tra l’attività libero-professionale dell’avvocato e l’esercizio della giurisdizione impone dunque maggiore cautela in materia, “non potendo tra l’altro ignorarsi che la pubblicità circa i nominativi dei clienti degli avvocati (in uno con la pubblicità informativa circa le specializzazioni professionali e le caratteristiche del servizio offerto dal legale) potrebbe finire di fatto per riguardare non solo i nominativi dei clienti del medesimo ma anche l’attività processuale svolta in loro difesa, quindi, indirettamente, uno o più processi, che potrebbero essere ancora in corso e, tra l’altro, in alcuni casi persino subire indirette interferenze da tale forma di pubblicità”.

Cass. S.U. 19 aprile 2017, n. 9861

Avvocati e Privacy

Regolamento UE 2016/679 GDPR

- Direttiva 1995/46
- D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
- Dal 25 maggio 2018 GDPR
- Codice deontologico: artt. 13, 27, 28, 48

Carta dei diritti fondamentali della UE

Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

La protezione delle persone è un diritto assoluto

Principi fondamentali

Protezione delle persone = diritto assoluto

Diritto alla protezione dei dati = va bilanciato con altri diritti di soggetti pubblici e privati

Diritto di trattare i dati = va bilanciato tra il diritto dell'impresa, ente, professionista, da un lato e il diritto del consumatore, del privato a ottenere protezione dei propri dati

Obbiettivi GDPR

Armonizzazione non solo il testo ma anche l'interpretazione e l'applicazione, tramite *l'one stop shop* (principio dello sportello unico= le imprese avranno a che fare con una sola Autorità di vigilanza (Garante Privacy), quella del paese dove hanno la sede principale, piuttosto che con le autorità di 28 Stati europei) e i **meccanismi di coerenza** (art. 63: cooperazione tra le autorità di controllo e con la Commissione);

Aggiornamento ed ampliamento del catalogo dei diritti (incluso anche il *data breach* (art. 33 il titolare del trattamento deve notificare all'autorità di controllo la violazione di dati personali entro 72ore dal momento in cui ne viene a conoscenza.)

Accountability (responsabilizzazione) / nuovo focus sulla valutazione del rischio

Segretezza e riservatezza nella Legge 247/2012 e nel C.D.F.

Art. 6, Legge 247/2012- Segreto professionale

Art. 13, C.D.F. - Doveri di segretezza e riservatezza

Art. 28, C.D.F. - Riservato e segreto professionale

nella Legge 247/2012 e nel C.D.F.

La deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato - cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell'oggetto del mandato difensivo (*Nel caso di specie, a seguito del suicidio del proprio assistito, al malcelato fine di farsi pubblicità, il professionista rilasciava a diversi quotidiani nazionali alcune dichiarazioni relative al citato rapporto professionale, senza il consenso ma anzi con l'espresso dissenso dei familiari del cliente stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell'avvertimento*).

C.N.F. 23 luglio 2013, n. 130

Segretezza e riservatezza nella Legge 247/2012 e nel C.D.F.

Il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell'incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso
(Nel caso di specie, il professionista, assunto quale teste in altro giudizio, aveva riferito di fatti appresi nel corso del precedente mandato ed in particolare che la sua cliente fosse a suo dire “un po’ affetta da mania di persecuzione” e da “una sorta di compulsività maniacale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

C.N.F. 31 dicembre 2016, n. 395

Segretezza e riservatezza nella Legge 247/2012 e nel C.D.F.

Il dovere di riservatezza dell'avvocato è posto esclusivamente a tutela della sfera privata del cliente o parte assistita e non anche di quella della controparte. *(Nel caso di specie, l'avvocato veniva sanzionato dall'ordine di appartenenza perché, in una controversia avente ad oggetto una separazione tra coniugi, aveva inviato una comunicazione "riservata-personale" al fax di studio della controparte, avvocato in proprio, con la conseguenza che i collaboratori dello studio che avevano potuto prendere visione del fax stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha cassato la decisione disciplinare).*

C.N.F. 10 giugno 2014, n. 84

Segretezza e riservatezza nella Legge 247/2012 e nel C.D.F.

Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l'esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall'altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell'incolpato ed annullato la sanzione disciplinare comminatagli in primo grado*).

C.N.F. 14 luglio 2016, n. 203

Segretezza e riservatezza nella Legge 247/2012 e nel C.D.F.

L'oggetto del dovere di riserbo sono le circostanze apprese nell'esercizio del mandato, con riferimento sia all'attività prestata (giudiziale o stragiudiziale) sia alle informazioni eventualmente assunte dalla parte assistita, o comunque conosciute in ragione del mandato.

Potrebbe ritenersi ammissibile, sotto il profilo deontologico, una **testimonianza** avente ad oggetto non elementi di fatto, ma elementi soggettivi relativi alle intenzioni e/o alla volontà manifestate dall'assistito, o la propria soggettiva opinione (in entrambe le ipotesi testimonianza risulterebbe inammissibile sotto il profilo processuale). *(Nella fattispecie si chiedeva se l'avvocato potesse deporre come testimone circa le volontà del cliente defunto in una controversia promossa un erede pretermesso)*

C.N.F. parere 9 maggio 2007

C.N.F. 14 luglio 2016, n. 203

Segretezza e riservatezza nella Legge 247/2012 e nel C.D.F.

Quesito:

In un giudizio di separazione, il difensore di uno dei coniugi può produrre documentazione bancaria intestata all'altro coniuge, pervenuta all'indirizzo coniugale dopo l'inizio della causa, facendo così prevalere il diritto di difesa del proprio assistito sul diritto alla privacy di controparte e così presupponendo la sussistenza di una causa esimente, sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che tale documentazione abbia prodotto?

- art. 13 comma 5 lett. B) e art. 24 comma 1 lett. F) Codice della Privacy (D.Lvo n. 196/2003),
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali (21-27 maggio 2001)
“Le banche non possono comunicare illegittimamente informazioni sui conti dei loro clienti a persone estranee che chiedono di conoscere tali informazioni per meglio tutelare le proprie ragioni in sede giudiziaria. Anche la sola conferma dell’esattezza dei dati relativi ad un cliente, fornita ad un terzo che non ne abbia titolo, rappresenta una illegittima divulgazione e una violazione del segreto bancario.”

Ne consegue che, se il divieto di divulgazione vale per la banca nei confronti del terzo privo di titolo, il medesimo divieto dovrà valere anche per il terzo medesimo, qualora, indebitamente, sia entrato in possesso di dati bancari che non lo riguardano.

Riservatezza tutelata da norma penale, art. 616 c.p., “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza”.

Il parere richiesto è stato reso nei seguenti termini:

il difensore di una parte in un giudizio di separazione non può produrre come prova la documentazione bancaria intestata all'altro coniuge, pervenuta all'indirizzo coniugale dopo l'inizio della causa, della quale l'assistito si fosse appropriata sottraendola al legittimo destinatario.

Va da sé, peraltro, che l'Avvocato che eventualmente concorra nelle summenzionate azioni potrà essere ritenuto corresponsabile delle violazioni sia della norma penale che di quella civile.

C.N.F.(rel. Merli), parere 21 maggio 2014, n. 38

La testimonianza dell'avvocato

Quesito: *l'avvocato può testimoniare nel procedimento penale per falsa testimonianza instauratosi a seguito di denuncia presentata dalla sua cliente, che ha assistito in sede civile. In particolare l'avvocato dovrebbe deporre su quanto al medesimo riferito sia telefonicamente, sia personalmente dalle due persone poi sentite come testimoni in udienza nel processo civile. Testimoni la cui dichiarazioni sono state smentite da una CTU in merito all'autenticità di una firma.*

Il COA di Milano osserva che l'art. 51 prevede che l'avvocato debba astenersi dal deporre, salvi casi eccezionali, su circostanze apprese nell'esercizio della propria professione. Tale obbligo di astensione, salvi i casi eccezionali, si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore mantenga la sua posizione di estraneità alla lite e non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale.

Nel caso di specie e con il consenso del proprio cliente, il difensore possa riferire in processo penale quanto appreso, poiché ciò non pregiudica in alcun modo i predetti doveri di riservatezza, lealtà e probità. L'Avvocato potrà quindi - previa rinuncia al mandato - rendere la testimonianza indicata.

Segretezza e Antiriciclaggio

Quesito: *in sede di indagine della GdF relativa all'osservanza della normativa in tema di antiriciclaggio, la stessa GdF, anche senza specifica autorizzazione o ordine dell'AG, può prelevare e visionare i fascicoli di studio, senza che a ciò possa opporsi l'eccezione del segreto professionale e della tutela della privacy dei clienti ?*

L'avvocato sottoposto a controllo antiriciclaggio dalla GdF può legittimamente opporre il segreto professionale in relazione alla richiesta di acquisizione/ esame dei fascicoli di studio. In tal caso gli operanti hanno l'obbligo di chiedere l'autorizzazione all'AG per procedere in tal senso. Resta fermo il disposto dell'art. 103 c.p.p. per le ipotesi particolari ivi previste

C.N.F., parere 19 novembre 2014, n. 92

Cosa fare per adeguarsi al nuovo GDPR?

10 accorgimenti

1) *Primo incontro con il Cliente*

- *Informativa completa*
- *Novità: «linguaggio semplice e chiaro»*
- *Identificazione Cliente: raccolta dei dati*

Cosa fare per adeguarsi?

2) Organizzare le attività

in modo da raccogliere e trattare solo ed esclusivamente i dati necessari o utili in vista del miglior espletamento del mandato professionale ricevuto.

Principio generale: *si raccolgono e si trattano esclusivamente i dati personali che non siano “eccedenti” rispetto alle finalità del trattamento, ovvero che siano “limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.*

Cosa fare per adeguarsi?

3) Organizzare la conservazione dei documenti relativi alle varie pratiche in modo da averne sempre, al momento giusto, la disponibilità ed in modo che i dati siano accessibili al solo personale autorizzato

Contemperare l'esigenza di disponibilità con quella di riservatezza delle banche dati.

E' indispensabile una gestione ordinata dei dati e delle informazioni - ovvero dei fascicoli cartacei e delle cartelle digitali - che ponga i rispettivi contenuti al riparo da sguardi indiscreti ovvero da accessi di estranei ma che allo stesso tempo consenta al titolare di gestire con efficienza le attività.

Cosa fare per adeguarsi?

4) Nominare ed adeguatamente istruire i collaboratori e formalizzare i rapporti con i professionisti ai quali ci si rivolge per la gestione e lo sviluppo delle attività dello studio

Tutto l'organigramma 'privacy' dello studio deve essere coinvolto nella politica di protezione dei dati. E' un organigramma ampio, in cui rientrano gli incaricati (collaboratori, praticanti, dipendenti) ma anche i responsabili dei trattamenti, cioè i professionisti esterni che a vario titolo collaborano con lo studio (avvocati di altri fori, commercialista, consulente del lavoro, ecc.). Osservando che:

** per gli incaricati occorre una nomina (art. 30 T.U.) contenente peraltro le istruzioni operative per i trattamenti (di cui anche all'art. 29 GDPR)*

** per i responsabili dei trattamenti, occorre un contratto (art. 28 GDPR)*

Cosa fare per adeguarsi?

5) Proteggere pc dalle minacce esterne, implementandoli con software adeguati a prevenire attacchi o minacce di vario genere e provenienza. Le misure devono essere “adeguate” rispetto alle caratteristiche, modalità e contesto dei trattamenti.

6) Se si usano PC portatili e altri strumenti informatici rimovibili per le attività al di fuori dello studio, occorre minimizzare i rischi di perdita accidentale, sottrazione fraudolenta e similari.

Ad esempio: penna Usb, indispensabile valida password di accesso, ma necessario caricare/lasciare nella penna esclusivamente i dati che debbano essere trattati nel corso della sessione esterna.

Cosa fare per adeguarsi?

7) Eseguire un salvataggio integrale (back up) di tutti i dati su pc perlomeno 1 volta alla settimana

Operazione fondamentale per la protezione dei dati dello studio.

In relazione alla intensità delle modifiche/inserimenti quotidiani, è prudente programmare una frequenza quotidiana.

8) Assicurarsi che quando si rottamano pc, notebooks e altri strumenti elettronici utilizzati per le attività dello studio la dismissione avvenga nel rispetto della esigenza di protezione dei dati

La c.d. 'spazzatura elettronica', quando non gestita, è malaugurata fonte di informazioni a tutto discapito degli interessati e con rischi per lo stesso titolare del trattamento. Al riguardo si veda il provvedimento del 5 dicembre 2008 (con le connesse istruzioni operative) del Garante.

Cosa fare per adeguarsi?

9) Definire un tempo di conservazione dei dati personali in linea con le finalità dei trattamenti

L'avvocato deve conservare i dati per diverse finalità (fiscali, processuali)

Occorre farne oggetto di apposita menzione nell'informativa :

I suoi dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimenti/aggiornamento, per un periodo congruo rispetto alle finalità del trattamento e per l'ulteriore periodo necessario all'adempimento di obblighi imposti ai professionisti dalla legge (10 anni ex artt. 2496 e 2220 c.c., art. 8 e 5 legge 212/2000 (Statuto diritti contribuente)).

Cosa fare per adeguarsi?

10) Porre in essere misure o cautele atte ragionevolmente a prevenire accessi indesiderati e azioni concretantesi nella lesione della riservatezza, della disponibilità, della integrità delle banche dati (armadi chiusi, sistemi di allarme anti intrusione, anti incendio, etc.)

Anche in tal caso le misure di protezione devono essere “adeguate”, e dunque variare in ragione del contesto (ad es., studio localizzato in stanza all'interno di unità immobiliare dove sono presenti altri professionisti, studio localizzato al piano terra di un condominio, ecc.).

Grazie per l'attenzione

MariaGrazia Monegat